



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.10.2020

C(2020)7336 final

SENSITIVE* : *COMP Operations*

Oggetto: **Aiuto di Stato SA.57735 (2020/N) - Italia (Piemonte)**
 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte -
 Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione, degli
 spazi aperti ad uso pubblico e delle strutture ed infrastrutture
 culturali-ricreative nelle borgate montane

Signor Ministro,

la Commissione europea (di seguito "la Commissione") desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sul regime di aiuti in oggetto, ha deciso di considerare che una parte di detto regime non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE") e di non sollevare obiezioni nei confronti dell'altra parte del regime, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 19 giugno 2020, l'Italia ha notificato il regime di aiuti sopra citato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera dell'11 agosto 2020, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera del 22 settembre 2020, protocollata dalla Commissione il giorno stesso.

* Handling instructions for SENSITIVE information are given at <https://europa.eu/ldb43PX>

S.E On. Luigi DI MAIO
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (2) Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione, degli spazi aperti ad uso pubblico e delle strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane.

2.2. Obiettivo

- (3) Con la presente notifica le autorità italiane intendono istituire un regime per l'attuazione dei tipi di operazione ("TO") 7.2.1 e 7.4.1 del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte per il periodo 2014/2020 ("PSR")¹, che riguardano rispettivamente:
- a) TO 7.2.1: investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,
 - b) TO 7.4.1: investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.

2.3. Base giuridica

- (4) La base giuridica è costituita dai seguenti atti:
- a) PSR del Piemonte per il periodo 2014-2020;
 - b) determinazione dirigenziale n. 786 del 24.7.2018 e suo allegato A "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato".

2.4. Durata

- (5) A decorrere dalla data di ricevimento della decisione di autorizzazione del regime da parte della Commissione fino al 31 dicembre 2023.

2.5. Bilancio

- (6) Il bilancio complessivo è di 12 220 000 EUR. La ripartizione del bilancio tra il TO 7.2.1 (il cui finanziamento non è considerato aiuto, cfr. considerando (31)) e il TO 7.4.1 (che costituisce aiuto di Stato, cfr. considerando (34)) è la seguente:

TO 7.2.1:	6 110 000 EUR
TO 7.4.1:	6 110 000 EUR

- (7) Gli aiuti saranno finanziati per il 43,12 % dal FEASR e per il 56,88 % attraverso risorse nazionali. L'autorità che concede l'aiuto è la regione Piemonte.

2.6. Strumento di aiuto

- (8) L'aiuto consiste in una sovvenzione diretta.

¹ Approvato con decisione C(2015)7456 della Commissione, del 28 ottobre 2015, successivamente modificato e integrato.

2.7. Beneficiari

- (9) I beneficiari degli aiuti, il cui numero è stimato tra 11 e 50, saranno i comuni delle borgate della regione Piemonte proprietari delle strutture oggetto di intervento o aventi titolo sulle medesime. Saranno ammissibili solo i comuni situati in zone montane ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013² e limitatamente ai territori rientranti nelle tipologie areali C "aree rurali intermedie", D "aree rurali con problemi di sviluppo globale" e BM "aree rurali con agricoltura di montagna intensiva".
- (10) Gli aiuti non possono essere erogati alle imprese in difficoltà ai sensi del punto 35.15 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020³ (di seguito gli "orientamenti"), né a quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non ne sia stato eseguito il rimborso o finché l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (compresi gli interessi dovuti in entrambi i casi).

2.8. Descrizione del regime di aiuti

- (11) L'Italia ha indicato che la misura notificata è un regime ai sensi del punto 35.4 degli orientamenti. Il regime di aiuti notificato riguarda due TO da attuare nelle zone rurali con l'obiettivo di sfruttarne il potenziale di crescita e promuoverne lo sviluppo sostenibile, al fine di contribuire all'inclusione sociale e prevenire il declino socioeconomico e lo spopolamento di queste zone.
- (12) Come indicato nel PSR 2014-2020 del Piemonte, gli interventi ammissibili sono:
- a) TO 7.2.1: investimenti per l'adeguamento, il rifacimento, o la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della borgata (rete fognaria, rete idrica, opere di interrimento e/o potenziamento delle linee aeree elettriche e telefoniche, rete di distribuzione del riscaldamento) e per l'adeguamento, il rifacimento e la qualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata (interventi di arredo, illuminazione e pavimentazione della viabilità interna della borgata);
 - b) TO 7.4.1: investimenti per la realizzazione e il miglioramento di strutture e infrastrutture culturali e ricreative (biblioteche e laboratori linguistici e di lettura; attività artistiche, culturali, teatrali e musicali; attività informatiche e multimediali; diffusione delle conoscenze scientifiche ed ambientali; attività ludico-sportive e psicomotorie).
- (13) Sono ammissibili i costi seguenti:
- a) la costruzione, la riqualificazione, il miglioramento e la ristrutturazione di beni immobili connessi alle tipologie di intervento previste;
 - b) l'acquisto di attrezzature e macchinari, mobili, attrezzature e installazioni;

² Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

³ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3 e nella GU C 403 del 9.11.2018 nonché dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

- c) l'acquisto o lo sviluppo di programmi informatici;
 - d) le spese generali e tecniche nella misura massima del 12 % degli investimenti ammissibili in attivi materiali.
- (14) Gli investimenti dovranno riguardare infrastrutture su piccola scala, in linea con la definizione di cui al punto 35.48 degli orientamenti.
- (15) Il capitale di esercizio e i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile. Non sono ammissibili i semplici interventi di sostituzione o di manutenzione ordinaria. L'IVA non è considerata spesa ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
- (16) Il massimale di aiuto è pari al 90 %. Per il TO 7.4.1 è stabilito, sulla base di una stima ex ante, che le eventuali entrate nette non supereranno il 10 % del valore degli investimenti effettuati.
- (17) L'autorità che concede l'aiuto calcola l'importo dell'aiuto per progetto al momento della concessione; i costi ammissibili devono essere dimostrati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate s'intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- (18) Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dopo la data di presentazione della domanda di sostegno. Prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario presenterà all'autorità competente un modulo di domanda d'aiuto, contenente come minimo il nome del richiedente, una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e un elenco di costi ammissibili. Gli aiuti saranno concessi solo dopo che il regime sarà stato istituito e dichiarato compatibile dalla Commissione.
- (19) Gli investimenti sono ammissibili all'aiuto solo se le operazioni finanziate sono realizzate conformemente ai piani di sviluppo dei comuni e delle borgate situati nelle zone rurali e se sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.
- (20) I progetti di investimento suscettibili di avere un impatto ambientale rispetteranno gli obblighi imposti dalla legislazione nazionale e dell'Unione applicabile in materia di costruzione e di ottenimento dei permessi necessari, onde rispettare tutti gli obblighi di protezione ambientale. Come indicato nel PSR, per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento interessato, l'aiuto sarà concesso dopo il completamento di detta valutazione e l'ottenimento dell'autorizzazione.
- (21) Gli aiuti concessi nel quadro del regime notificato potranno essere cumulati con altri aiuti relativi a costi ammissibili differenti. Gli aiuti saranno cumulabili con altri aiuti, compresi quelli de "minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto applicabile a questi aiuti in virtù degli orientamenti.
- (22) Le autorità italiane hanno spiegato che gli effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi tra Stati membri derivanti

dall'attuazione degli interventi di cui al TO 7.4.1 saranno limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune in considerazione della loro natura (sviluppo di attività culturali e ricreative nelle borgate di montagna), dei beneficiari (i comuni) e delle dimensioni ridotte degli aiuti (infrastrutture su piccola scala con costi ammissibili limitati).

- (23) Le autorità italiane si sono impegnate a notificare gli aiuti individuali agli investimenti concessi nell'ambito del regime notificato, qualora l'aiuto proveniente da tutte le fonti superi la soglia di notifica di cui al punto 37, lettera c), degli orientamenti.
- (24) Poiché la durata del regime in questione si estende oltre la scadenza degli orientamenti, il regime in oggetto sarà adeguato alle norme sugli aiuti di Stato vigenti dopo tale data.
- (25) L'Italia ha comunicato alla Commissione che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, il testo integrale del regime di aiuti sarà pubblicato sul sito web: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>. Poiché nessun aiuto individuale supera il massimale di 500 000 EUR per beneficiario, non sarà necessario pubblicare le informazioni sui beneficiari. Le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni e saranno messe a disposizione del pubblico senza restrizioni.

3. VALUTAZIONE

3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (26) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (27) La qualifica di una misura come aiuto ai sensi di tale disposizione richiede pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) questo vantaggio deve essere selettivo e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (28) Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario di una misura è "un'impresa". Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalla sua modalità di finanziamento⁴. La classificazione di una particolare entità come impresa dipende quindi interamente dalla natura delle sue attività.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, Pavlov e altri, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

- (29) A tale riguardo, il punto 17 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁵ specifica che l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non si applica quando lo Stato agisce "esercitando il potere d'imperio"⁶ o quando gli enti pubblici agiscono "in veste di pubblica autorità"⁷. Si ritiene che un'entità agisca esercitando il potere d'imperio qualora l'attività in questione sia un compito che rientra nelle funzioni essenziali dello Stato o sia ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme alle quali è soggetta⁸. In generale, a meno che lo Stato membro interessato abbia deciso di introdurre meccanismi di mercato, le attività che fanno parte intrinsecamente delle prerogative dei pubblici poteri e che sono svolte dallo Stato non costituiscono attività economiche.
- (30) Per quanto riguarda il TO 7.2.1 e le sue attività di cui al considerando (12)a), i beneficiari sono i comuni, ossia amministrazioni pubbliche che esercitano un'attività connessa all'esercizio dei pubblici poteri e perseguono, quindi, nella loro funzione istituzionale, obiettivi non economici per quanto riguarda gli interventi oggetto del presente regime di aiuti. L'attività sovvenzionata nell'ambito del TO 7.2.1 è legata a una missione di servizio pubblico, ossia la fornitura di opere di urbanizzazione primaria e il rifacimento degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata, e quindi non è destinata allo sfruttamento commerciale. L'aiuto concesso ai beneficiari non costituisce pertanto un aiuto di Stato in quanto questi ultimi non svolgono alcuna attività economica.
- (31) Sulla base di quanto precede, si può concludere che, per quanto riguarda le attività del TO 7.2.1 di cui al considerando (12)a), il regime è essenzialmente un trasferimento finanziario tra autorità pubbliche e le attività propriamente dette rientrano nella loro missione di servizio pubblico. Di conseguenza, questa parte del regime non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (32) Per quanto riguarda le attività del TO 7.4.1 di cui al considerando (12)b), i beneficiari sono enti pubblici ma che si ritiene esercitino un'attività economica e debbano quindi essere considerati imprese⁹. Inoltre, il regime è imputabile allo Stato (considerando (4)), tenuto conto della base giuridica nazionale dalla misura. Il regime è finanziato da risorse statali comprendenti, da un lato, dei fondi dell'Unione distribuiti nell'ambito della gestione condivisa e controllati dallo Stato membro e, dall'altro, delle risorse nazionali (considerando (7)). Il regime conferisce un vantaggio economico, sotto forma di sovvenzioni non disponibili a condizioni di mercato, soltanto a determinati beneficiari (considerando (9)), rafforzandone la posizione competitiva sul mercato in cui operano. Tale vantaggio è selettivo poiché altre imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga, alla luce dell'obiettivo perseguito nel settore interessato o in altri settori, non sono ammesse a beneficiare dell'aiuto e non ricevono lo stesso vantaggio. Conformemente alla giurisprudenza

⁵ GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punti 7 e 8.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 4 maggio 1988, Bodson, C-30/87, ECLI:EU:C:1988:225, punto 18.

⁸ Cfr., in particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 1994, SAT/Eurocontrol, C- 364/92, ECLI:EU:C:1994:7, punto 30 e la sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 1997, Calì & Figli, C- 343/95, ECLI:EU:C:1997:160, punti 22 e 23.

⁹ Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000, Aéroports de Paris/Commissione, T- 128/98, ECLI:EU:T:2000:290, punto 108.

della Corte di giustizia, il semplice fatto che, rispetto a imprese concorrenti, la competitività di un'impresa sia rafforzata grazie alla concessione di un vantaggio economico che non avrebbe altrimenti ottenuto nell'esercizio normale della sua attività, indica una possibile distorsione della concorrenza¹⁰.

- (33) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano incidere sugli scambi tra gli Stati membri se l'impresa opera su un mercato soggetto al commercio intra-UE¹¹. I beneficiari dell'aiuto operano sul mercato dei servizi (offrendo, tra l'altro, attività ricreative, sportive e ludiche) sul quale si svolgono scambi intra-UE. I settori interessati sono aperti alla concorrenza a livello dell'Unione e sono dunque sensibili a qualsiasi misura adottata a favore di tali prestazioni in uno o più Stati membri. Pertanto, il regime in oggetto è di natura tale da comportare una distorsione della concorrenza e da incidere sugli scambi fra Stati membri.
- (34) Alla luce di quanto precede, si può concludere che per quanto riguarda le attività del TO 7.4.1 menzionate al considerando (12)b), le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte per quanto riguarda i pagamenti ottenuti dai beneficiari in relazione ad un'attività economica. Di conseguenza, questa parte del regime costituisce un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo. Poiché la misura notificata è un atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta (considerando (4) e (9)), la Commissione ritiene che essa sia un regime di aiuti ai sensi del punto 35.4 degli orientamenti. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno soltanto se può beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

3.2. Legalità degli aiuti - Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

- (35) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 19 giugno 2020 e non è ancora stato messo in atto. L'Italia ha pertanto rispettato il proprio obbligo in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

- (36) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (37) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve essere conforme alle pertinenti norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

¹⁰ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209.

¹¹ Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, causa C-102/87, Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:391.

3.3.2. Applicazione degli orientamenti

- (38) Il TO 7.4.1 è previsto nel PSR (considerando (3)) e rientra pertanto nel campo di applicazione del punto 23, lettera c), punto i), degli orientamenti. Si applicano la parte I, la parte II, sezione 3.2 "Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" e la parte III degli orientamenti.

3.3.2.1. Principi di valutazione comuni

Contributo al conseguimento di un obiettivo comune

- (39) Per quanto riguarda le condizioni generali, secondo il punto 43 degli orientamenti, gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile. L'obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in oggetto, illustrato al considerando (11), persegue lo sviluppo sostenibile ed è pertanto conforme a uno degli obiettivi di cui al punto 43 degli orientamenti.
- (40) Il punto 46 degli orientamenti indica che la Commissione ritiene che le misure attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle relative modalità di esecuzione e atti delegati o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale siano di per sé compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscano al loro raggiungimento. Questo punto è applicabile al regime in questione poiché esso riguarda un TO incluso nel PSR (considerando (3)b)).
- (41) Le autorità italiane hanno assicurato che i progetti di investimento che potrebbero avere un impatto sull'ambiente rispetteranno la normativa ambientale europea e nazionale (considerando (20)) e hanno confermato che le esigenze ambientali sono identiche a quelle del PSR. La Commissione ritiene pertanto soddisfatto il punto 52 degli orientamenti.

Necessità dell'intervento statale

- (42) Conformemente al punto 55 degli orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. Il TO 7.4.1 del regime proposto è conforme alle disposizioni della parte II, sezione 3.2, degli orientamenti (considerando (67)). Gli aiuti sono quindi considerati necessari alla realizzazione degli obiettivi di interesse comune.

Adeguatezza degli aiuti

- (43) In applicazione del punto 57 degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti legati alle attività del TO 7.4.1 descritti al considerando (12)b) costituiscano uno strumento d'intervento adeguato in quanto soddisfano le condizioni di cui alla sezione pertinente della parte II degli orientamenti (considerando (67)). Inoltre, dato che l'aiuto è concesso nella forma prevista dalla misura di sviluppo rurale, conformemente al punto 61 degli orientamenti, la Commissione ritiene che esso costituisca uno strumento di aiuto adeguato.

Adeguatezza degli aiuti

- (44) Secondo il punto 70 degli orientamenti, la Commissione ritiene che l'aiuto sia privo di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio. Le autorità italiane hanno confermato che le domande degli interessati dovranno essere presentate prima dell'inizio dei lavori e che, in applicazione del punto 71 degli orientamenti, esse conterranno come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili (considerando (18)). Il regime di aiuti comporta quindi l'effetto di incentivazione richiesto.

Proporzionalità dell'aiuto

- (45) Il punto 81 degli orientamenti sancisce che l'aiuto si considera proporzionato se l'importo concesso per beneficiario si limita allo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo comune prefissato. Conformemente al punto 82, ai fini della proporzionalità l'importo degli aiuti deve essere inferiore ai costi ammissibili. Il punto 84 stabilisce che il criterio di proporzionalità è soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se le intensità massime di aiuto stabilite nella parte II degli orientamenti sono rispettate. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui al considerando (65), le intensità massime fissate per questi tipi di aiuto nella parte II, sezione 3.2, degli orientamenti sono state rispettate e gli aiuti previsti si possono quindi considerare proporzionati.
- (46) Conformemente al punto 85 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate s'intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (considerando (17)).
- (47) In linea con il punto 86 degli orientamenti, l'IVA non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA (considerando (15)).
- (48) Il punto 90 degli orientamenti contiene disposizioni relative ai grandi progetti di investimento nelle zone rurali. Poiché, nell'ambito del regime notificato, sono ammissibili agli aiuti solo le infrastrutture di piccola scala (considerando (14)), con una limitazione massima per le spese ammissibili inferiore alla soglia di cui al punto 35.30 degli orientamenti, che definisce i grandi progetti di investimento, tale punto non trova applicazione nel caso di specie.
- (49) Poiché, come indicato al considerando (21), gli aiuti saranno cumulabili con altri aiuti, compresi quelli "de minimis", in relazione a costi ammissibili diversi o agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto applicabile a questi aiuti in virtù degli orientamenti, le disposizioni di cui ai punti 100 e 104 degli orientamenti sono soddisfatte.

Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (50) Il punto 113 degli orientamenti precisa che, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le

condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui al considerando (65), le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella parte II, sezione 3.2, degli orientamenti sono state rispettate. Gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sono pertanto limitati al minimo.

- (51) Conformemente al punto 116 degli orientamenti, le autorità italiane hanno dimostrato che gli eventuali effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi saranno limitati al minimo (considerando (22)).

Trasparenza

- (52) Le esigenze in materia di trasparenza di cui ai punti 128 e 131 degli orientamenti sono rispettate, come dimostra il considerando (25).

3.3.2.2. Disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti

- (53) Conformemente al punto 631 degli orientamenti, gli aiuti devono essere concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti. Le attività descritte al considerando (12)b) riguardano il TO 7.4.1 del PSR (considerando (3)b)) e sono cofinanziate dal FEASR (considerando (7)).
- (54) Gli investimenti nel risparmio energetico e nelle energie rinnovabili non sono inclusi nelle attività del TO 7.4.1 (considerando (12)b)). Il punto 634 degli orientamenti non è quindi rilevante nel caso di specie.
- (55) I costi ammissibili nell'ambito del regime notificato rientrano nelle categorie di costi ammissibili per gli investimenti elencati al punto 635 a) (la costruzione o il rinnovamento di beni immobili, considerando (13)a)), 635 b) (l'acquisto di macchinari e di attrezzature, considerando (13)b)), 635 c) (i costi generali, considerando (13)d)) e 635 d) (gli investimenti immateriali, considerando (13)c)).
- (56) Conformemente ai punti 636 e 637 degli orientamenti, i costi, diversi da quelli di cui al punto 635, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi e il capitale circolante non sono considerati costi ammissibili (considerando (15)).
- (57) Poiché i punti 648 e 649 degli orientamenti stabiliscono disposizioni specifiche riguardanti le intensità di aiuto massime per i servizi di base e il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, il punto 638 degli orientamenti non è applicabile.
- (58) Come indicato al considerando (23), gli aiuti individuali all'investimento concessi nell'ambito del regime notificato saranno notificati qualora l'aiuto proveniente da tutte le fonti superi la soglia di notifica di cui al punto 37, lettera c), degli orientamenti, conformemente al punto 639 degli stessi.

3.3.2.3. Valutazione specifica in funzione della categoria dell'aiuto

- (59) Gli investimenti previsti dal TO 7.4.1 corrispondono agli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative (considerando (3)b)), e della relativa infrastruttura, menzionati al punto 644, lettera c) degli orientamenti;
- (60) Il punto 644 bis degli orientamenti non è applicabile al caso di specie in quanto l'aiuto non è concesso sotto forma di strumenti finanziari.
- (61) Come indicato al considerando (19), le operazioni in questione sono realizzate in conformità delle strategie di sviluppo locale. Le disposizioni del punto 645 degli orientamenti sono quindi rispettate.
- (62) Poiché il TO 7.4.1 rientra nel campo di applicazione del punto 644, lettera e), il punto 646 degli orientamenti non è applicabile.
- (63) I costi ammissibili del TO interessati dal regime si limitano a quelli menzionati al punto 647, lettera b), degli orientamenti, vale a dire i costi per investimenti materiali e immateriali (considerando (13)).
- (64) Poiché il TO 7.4.1 rientra nel campo di applicazione del punto 644, lettere a) e b), il punto 648 degli orientamenti non è applicabile.
- (65) L'intensità massima di aiuto indicata al considerando (16) è inferiore all'intensità massima stabilita al punto 649 degli orientamenti per le attività di cui al punto 644, lettere c), d) ed e), in quanto le eventuali entrate nette sono state dedotte dai costi ammissibili ex ante, conformemente al punto 649 degli orientamenti.
- (66) Poiché il TO 7.4.1 non rientra nell'ambito di applicazione del punto 644, lettera f), i punti 650 e 651 degli orientamenti non sono applicabili.
- (67) Alla luce delle considerazioni sopra indicate, la Commissione constata che sono rispettati i criteri pertinenti della parte II, sezione 3.2, degli orientamenti.

3.4. Altri elementi

- (68) La Commissione constata altresì che non sarà concesso alcun aiuto alle imprese in difficoltà ai sensi della definizione del punto 35.15 degli orientamenti e che il versamento di qualsiasi aiuto nell'ambito del regime notificato alle imprese che abbiano beneficiato di un aiuto illegale anteriore, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, sarà sospeso fino a quando detta impresa non abbia rimborsato o versato su un conto bloccato l'importo complessivo dell'aiuto illegale e incompatibile con i corrispondenti interessi di recupero (considerando (10)).
- (69) Conformemente al punto 719 degli orientamenti, la Commissione autorizzerà unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi che contemplano aiuti di Stato per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento del FEASR ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2014-2020. Come indicato al considerando (5) e (7), il regime di aiuto notificato è cofinanziato dal FEASR e resterà in vigore fino al 31 dicembre

2023, data finale del periodo di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2014-2020¹². Le disposizioni del punto 719 sono quindi rispettate.

(70) A norma del punto 737 degli orientamenti, questi ultimi si applicano fino al 31 dicembre 2020. La Commissione osserva che il regime in oggetto sarà adeguato alle norme in materia di aiuti di Stato vigenti dopo tale data (considerando (24)).

(71) In virtù di tutte queste considerazioni, gli aiuti legati alle attività del TO 7.4.1 descritte al considerando (12)b) soddisfano le pertinenti disposizioni degli orientamenti e possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

¹² Si veda l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso quanto segue:

- che l'aiuto notificato relativo alle attività del TO 7.2.1 descritte al considerando (12)a) non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;
- di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto notificato relativo alle attività del TO 7.4.1 descritte al considerando (12)b), in è quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della medesima. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede al seguente indirizzo Internet:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La domanda deve essere inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
1049 Bruxelles
Stateaidgreffe@ec.europa.eu

La prego di accogliere, signor Ministro, i sensi della mia più alta stima.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

